

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI DI UTENZA NECESSARI PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE SARNESE-VESUVIANO. N. 3 LOTTI



Elaborato:

EL.02

Titolo:

**Capitolato Speciale d'Appalto
dei Servizi**

Scala:

-/--

Revisione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

AGOSTO 2025

IL PROGETTISTA

Geom. Giovanni Fusaro



Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Domenico Silvestro



DATA

Agosto 2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEI SERVIZI (C.S.A.)

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	3
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili</i>	3
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	3
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	4
Art. 4 <i>Norme di sicurezza</i>	6
Art. 5 <i>Beni forniti dalla committente</i>	7
Art. 6 <i>Sospensione del servizio e riserve</i>	7
Art. 7 <i>Subappalto</i>	9
Art. 8 <i>Proprietà industriale e commerciale</i>	10
Art. 9 <i>Verifiche</i>	10
Art. 10 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	11
Art. 11 <i>Cauzione definitiva</i>	13
Art. 12 <i>Penali</i>	13
Art. 14 <i>Modifiche e Varianti</i>	15
Art. 15 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	15
Art. 16 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	16
Art. 17 <i>Clausole di Manleva</i>	18
Art. 18 <i>Recesso</i>	19
Art. 19 <i>Risoluzione del Contratto</i>	19
Art. 20 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	21
Art. 21 <i>Personale addetto al servizio</i>	21
Art. 22 <i>Privacy e riservatezza</i>	22
Art. 23 <i>Legge applicabile e foro Competente</i>	23
Art. 24 <i>Responsabilità amministrativa</i>	23
Art. 24bis <i>Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016)</i>	24
Art. 25 <i>Gestione rifiuti a carico dell'Appaltatore</i>	25
Art. 26 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	25
Art. 27 <i>Miscellanea</i>	25
Parte II Disciplina dei Servizi	26
Art. 28 <i>Modalità di svolgimento del servizio</i>	26
Art. 29 <i>Inizio dei servizi</i>	26
Art. 30 <i>Attrezzature e mezzi d'opera</i>	27
Art. 31 <i>Domicilio dell'Appaltatore</i>	27



Art. 32 <i>Rappresentante dell'Appaltatore</i>	27
--	----

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di servizi e norme applicabili

- 1.1. GORI s.p.a., ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato ("S.I.I.") è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, d.lgs. 152/2006).
- 1.3. Nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni, GORI s.p.a. ha anche l'obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l'esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare la regolare gestione del S.I.I., GORI s.p.a. ha la necessità di eseguire i servizi oggetto del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta negli altri documenti relativi all'affidamento e nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto

- 2.1. Ai fini e nell'ambito dell'appalto, si riportano le seguenti definizioni, che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l'esecuzione dei servizi richiesti, nonché i servizi stessi oggetto di affidamento;
 - **Codice:** si intende il d.lgs. 36/2023;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell'ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI o Società:** si intende la GORI;
 - **Capitolato Speciale d'Appalto o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto contrattuale tra Committente e Fornitore e che sono allegate e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli Elaborati a base dell'affidamento, quali, a titolo esemplificativo, il Bando di gara, il Disciplinare di gara ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immutabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell'Appalto;
 - **Elaborati a base dell'affidamento o Elaborati:** si intendono i seguenti atti relativi all'Appalto: "Capitolato Speciale d'Appalto" e/o "Bando di gara" e/o "Disciplinare di gara" e/o "Documentazione Tecnica" e "Allegato 1 (ove applicabile)" e/o altro/i documento/i di progetto

- descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto dell'Appalto, già in possesso del Fornitore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;
 - **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice o Affidatario:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria dei servizi affidati dalla Committente;
 - **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
 - **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore.
- 2.2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa *pro tempore* vigente in materia di appalti pubblici nei limiti delle disposizioni applicabili ai settori speciali o comunque applicabili all'Appalto in questione, (iv) alle norme tecniche *pro tempore* vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al punto che precede.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica applicabili all'Appalto, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate secondo buona fede.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce a GORI s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare e di impegnarsi a rispettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi ***“per la realizzazione degli interventi tecnici sugli impianti di utenza necessari per la gestione della morosità del Servizio Idrico Integrato nei comuni dell'Ambito Distrettuale Sarnese- Vesuviano”***. Lo svolgimento del servizio può avvenire in un'unica soluzione o a chiamata secondo quanto stabilito nel contratto/ordine di servizio che è emesso dalla Stazione Appaltante
- 3.2. Le attività sono appaltate in **3 (tre) Lotti** ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano così suddivisi:

Lotto A: Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Ottaviano, Pagani; Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Vico Equense;

Lotto B: Brusciano, Camposano, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, Sant'Anastasia, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, Volla;

Lotto C: Angri, Bracigliano, Calvanico, Carbonara di Nola; Castel San Giorgio, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Portici, Roccapiemonte, San Giorgio a Cremano, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Santa Maria La Carità; Sant'Antonio Abate, San Paolo Belsito; Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano, Striano;

- 3.3. L'Appaltatore dichiara di conoscere i territori dei Comuni rientranti nei Lotti sopra indicati e di aver verificato scrupolosamente la congruità dei prezzi per l'esecuzione delle stesse nell'intero territorio.
- 3.4. La Committente si riserva la facoltà di far intervenire, mediante semplice richiesta, le squadre dell'Appaltatore di ogni singolo Lotto anche in comuni diversi da quelli del Lotto appaltato, ma oggetto del presente Capitolato Speciale D'Appalto dei Servizi (C.S.A.) e ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, senza che questi possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta.
- 3.5. Nel corso dell'appalto, il numero dei comuni del Lotto di competenza, senza modifica di altre condizioni contrattuali e nei limiti dell'importo massimo del Contratto, potrà variare in più o in meno in ragione delle esigenze della Committente, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo, né sollevare riserve o eccezioni di qualsiasi tipo.
- 3.6. L'Appaltatore di ogni singolo Lotto, in ragione della inderogabile necessità di dare continuità al servizio idrico integrato, in caso di risoluzione/rescissione del contratto con l'Appaltatore di altro lotto, così come in precedenza definito, potrà essere chiamato ad operare in altro lotto, anche non adiacente a quello di aggiudicazione, agli stessi prezzi patti e condizioni del lotto ad esso stesso aggiudicato
- 3.7. Come previsto nell'Accordo Quadro lo svolgimento del servizio avverrà mediante pubblicazione di appositi ordini di lavoro sulla piattaforma Web Appalti, a cura del Committente.
- 3.8. L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 4.950.000,00 (*euro quattromilioninovecento cinquantamila/00*) di cui € 0,00 (*euro zero/00*) per oneri di sicurezza e € 3.465.000,00 per costi della manodopera, così suddiviso:
 - Lotto n. A - € 1.650.000,00 (*euro unmilione seicentocinquantamila/00*), di cui € 0,00 (*euro zero/00*) per oneri di sicurezza e € 1.155.000,00 (*euro unmilione centocinquantaquinemila/00*) per costi di manodopera;
 - Lotto n. B - € 1.650.000,00 (*euro unmilione seicentocinquantamila/00*), di cui € 0,00 (*euro zero/00*) per oneri di sicurezza e € 1.155.000,00 (*euro unmilione centocinquantaquinemila/00*) per costi di manodopera;
 - Lotto n. C - € 1.650.000,00 (*euro unmilione seicentocinquantamila/00*), di cui € 0,00 (*euro zero/00*) per oneri di sicurezza e € 1.155.000,00 (*euro unmilione centocinquantaquinemila/00*) per costi di manodopera;
- 3.9. Il suddetto importo è stato determinato sulla scorta dei costi sostenuti per attività analoghe negli anni precedenti.

- 3.10. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto, gli oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.
- 3.11. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale metalmeccanici in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'Accordo Quadro svolto dall'Appaltatore in maniera prevalente.
- 3.12. L'appalto avrà una durata di mesi 24 (*ventiquattro*) con inizio dalla data del verbale di consegna di cui all'articolo 29 del presente Capitolato.
- 3.13. In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.
- 3.14. La Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore le prestazioni previste a base di gara agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, fino ad un periodo pari a dodici mesi e fino ad un importo pari alla metà dell'importo a base di gara, ai sensi di quanto prescritto all'art. 120, comma 1, lettera a del d. lgs 36/2023.

Art. 4 Norme di sicurezza

- 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l'Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.
- 4.2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla società Committente GORI s.p.a. le informazioni e i dati contenuti nel file *excel* denominato "*Check list infortuni su commesse*", allegato agli Elaborati a base dell'affidamento.

In particolare:

- L'Appaltatore, in caso di evento infortunistico, ha l'obbligo di comunicarlo alla stazione appaltante, in particolare al RUP, DL/DEC, CSE, entro e non oltre il giorno dell'avvenuta comunicazione all'INAIL. La comunicazione dovrà contenere gli estremi della denuncia INAIL, la relativa classificazione secondo le linee infragruppo ACEA, descrizione dell'evento con relative cause ed eventuali azioni intraprese da parte della società appaltatrice;
- L'Appaltatore deve compilare la check list infortuni su commessa, utilizzando il file *excel* dedicato, e trasmetterla via e-mail al Responsabile Unico del Progetto e al CSE (agli indirizzi e-mail che saranno forniti dalla Stazione Appaltante), all'RSPP ed al RSGS della società Committente GORI all'indirizzo e-mail gasincidenti@goriacqua.com ogni giorno 5 dei mesi di Gennaio (consuntivazione anno precedente), Aprile (consuntivazione primi tre mesi a.c.) Luglio (consuntivazione primi sei mesi a.c.) e Ottobre (consuntivazione primi nove mesi a.c.).

Art. 5 Beni forniti dalla committente

- 5.1 Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l'esecuzione del servizio, la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro di sua proprietà o di terzi, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 5.2 Compatibilmente con le esigenze relative all'espletamento del servizio, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore. I beni della Committente devono essere facilmente individuabili e circoscritti in aree appositamente delimitate con tabelle visive riportanti la proprietà di GORI, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.
- 5.3 Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
- 5.4 La Committente fornirà all'Appaltatore il materiale per il solo gruppo di misura (valvola antifrode, lente tarata o cieca, rubinetto unidirezionale). Tutto il materiale accessorio per la esecuzione delle attività sarà a carico del Fornitore.

Art. 6 Sospensione del servizio e riserve

- 6.1. L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.2. Fermo quanto previsto al successivo art. 19 nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.
- 6.3. Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di attivare la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122 del d.lgs 36/2023 e dell'art. 19 che segue.
- 6.4. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec.
- 6.5. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.
- 6.6. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente o Appaltatore avranno la facoltà di risolvere il Contratto ex art 1456 Codice civile.
- 6.7. In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite ed accettate da GORI, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
- 6.8. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà

diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

- 6.9. È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
- 6.10. L'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla Stazione Appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute negli atti contabili, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'Appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve:
- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto degli atti contabili;
 - b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
 - c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
 - d) le contestazioni circa la validità del Contratto;
 - e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
 - f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo/verifica di conformità motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.
- 6.11. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo/verifica di conformità mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
- a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità di esecuzione previste dal Capitolato;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al Contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
- 6.12. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate negli atti contabili durante lo svolgimento delle prestazioni, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

- 6.13. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui al precedente comma, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate negli atti contabili, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Art. 7 Subappalto

- 7.1. Il Fornitore, previa autorizzazione del committente e purché lo abbia indicato in sede di offerta, può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 7.2. Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 7.3. I subappaltatori e/o i subfornitori e/o gli ausiliari, dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D.lgs. n. 36/2023; dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 7.4. Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023.
- 7.5. Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell'Appaltatore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatrice e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.
- 7.6. Di conseguenza, è fatto obbligo all'Appaltatore di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore e/o al subfornitore; diversamente, in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l'Appaltatore – con la sottoscrizione del Contratto – dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.
- 7.7. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 7.8. L'Appaltatore è altresì solidamente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi di cui al comma 6, dell'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

- 7.9. L'appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e delle prestazioni eseguite dal subappaltatore posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto col subappaltatore. In ragione di quanto sopra, l'Appaltatore assume con il Contratto l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa, formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore ed ai suoi ausiliari. Altresì l'appaltatore assume con il contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
- 7.10. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 8 Proprietà industriale e commerciale

- 8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario o comunque legittimo utilizzatore di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità Giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità;
- 8.4. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 8.5. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 8.6. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai servizi non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 8.7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 9 Verifiche

- 9.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere al termine delle prestazioni alle attività di verifica di conformità dei servizi, secondo le modalità e le condizioni eventualmente indicate nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
- 9.2. Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Inoltre, quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
- 9.3. Inoltre, in corso d'opera il verificatore potrà effettuare verifiche della qualità, nonché visite in caso di anomalo andamento delle prestazioni rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle prestazioni stesse.
- 9.4. La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei servizi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
- 9.5. Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili, amministrative e penali previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione.
- 9.6. Analoghe verifiche possono essere svolte dalla Committente nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti di cui l'Appaltatore si avvalga per l'esecuzione del Servizio.
- 9.7. Per lo svolgimento delle verifiche di qualità la Committente può avvalersi a proprie spese di Enti, Autorità od organi certificatori.
- 9.8. Nel caso di prestazioni di servizi pluriennali la committente ha facoltà di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni e delle dichiarazioni dell'Appaltatore al fine di verificare in capo al medesimo la permanenza dei requisiti e attestazioni a base dell'aggiudicazione del Contratto e che l'appaltatore sia in grado di garantire la qualità del servizio.

Art. 10 Modalità di fatturazione e di pagamento

- 10.1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.
- 10.2. Per la contabilizzazione delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore si applicano i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

- 10.3. Nel caso di servizio in un'unica soluzione l'Appaltatore può emettere fattura a seguito dell'emissione del Certificato di ultimazione del servizio da parte della Committente. Resta inteso che in mancanza del predetto certificato l'Appaltatore non ha titolo per emettere fattura, e qualora emettesse fattura le stesse vengono respinte e non vengono pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente. Le fatture legittimamente emesse dall'Appaltatore sono liquidate dalla Committente solo a seguito dell'emissione del Verbale di verifica di conformità.
- 10.4. Nel caso di Servizio a Canone l'Appaltatore può emettere fattura alle scadenze stabilite nel contratto. Le fatture sono liquidate, a titolo di acconto sull'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto per il servizio a condizione che le verifiche di qualità, ove previste, siano state eseguite ed abbiano avuto esito positivo. Il pagamento dell'ultimo canone è liquidato a condizione che sia stato emesso il verbale di verifica di conformità.
- 10.5. Nel caso di Servizio a chiamata o a misura l'Appaltatore può emettere fattura a seguito dell'emissione del certificato di ultimazione del servizio oggetto di specifica richiesta formulata per iscritto da parte della Committente. Resta inteso che in mancanza dell'emissione del predetto certificato di ultimazione l'Appaltatore non ha titolo per emettere fattura e qualora emesse le stesse vengono respinte e non vengono pagate, senza che ciò costituisca inadempimento della Committente. Le fatture legittimamente emesse dall'Appaltatore sono liquidate a condizione che le verifiche di qualità ove previste, siano state eseguite ed abbiano avuto esito positivo.
- 10.6. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 10.7. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. L'anticipazione è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
- 10.8. su ogni fattura la committente effettuerà ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 una ritenuta di garanzia pari allo 0,5 % che verrà svincolata decorsi due anni dal verbale di verifica di conformità.
- 10.9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese un soggetto mandante può ricevere direttamente i pagamenti solo previa presentazione di dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla mandataria, con firma autenticata, ed apposita autorizzazione da parte della Committente.
- 10.10. In generale, le fatture sono emesse dall'Appaltatore sulla consuntivazione delle attività eseguite mensilmente dal Direttore di Esecuzione del Contratto o da persona da lui delegata, in base ai prezzi unitari di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore.
- 10.11. Le fatture emesse dovranno essere intestate a: «GORI s.p.a., via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e recapitate agli uffici di GORI s.p.a. in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:
- il riferimento del numero di contratto;
 - gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
 - il codice CIG dell'Appalto.
- 10.12. Il pagamento del corrispettivo, relativo a fatture legittimamente emesse, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m. Il pagamento è condizionato alla verifica con esito positivo della verifica di conformità (laddove prevista) e della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ("D.U.R.C.").

- 10.13. Sulle somme dovute sono operate - nel rispetto della normativa fiscale e anche secondo le previsioni di cui al Contratto ed agli Elaborati posti a base dell'affidamento – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
- 10.14. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.
- 10.15. In ogni caso, le Parti possono concordare di prorogare i termini dei pagamenti all'Appaltatore secondo le previsioni del presente Capitolato, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.

Art. 11 Cauzione definitiva

- 11.1. Il Fornitore è obbligato a costituire a favore di GORI, prima della stipula del Contratto una garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 117 del d.lgs 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- 11.2. Nel caso di inadempimento del Fornitore all'obbligo di costituzione della garanzia definitiva, la Committente si riserva la facoltà di revocare e/o annullare il provvedimento di aggiudicazione dell'Appalto nonché ogni altro eventuale atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale.
- 11.3. Il Fornitore è responsabile in proprio per danni causati a persone e/o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché per fatti accidentali, comunque, relativi e/o connessi all'esecuzione del Contratto, anche se causati da terzi.
- 11.4. A garanzia di quanto previsto al comma che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare, se richiesto dalla normativa di settore ovvero dagli atti e documenti degli Elaborati a base dell'affidamento, a propria cura e spese, presso una compagnia assicurativa, autorizzata dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ad operare nello specifico ramo nel territorio della Repubblica Italiana, una polizza assicurativa conforme a quanto previsto *ex lege*, ed ai requisiti eventualmente indicati dalla normativa di settore ovvero dagli atti e dagli Elaborati a base dell'affidamento, nonché a produrla alla Committente prima della stipula del contratto.
- 11.5. Il Fornitore è tenuto a stipulare inoltre tutte le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa *pro tempore* vigente inerenti alla propria attività. Tali assicurazioni devono essere stipulate nelle forme previste dalla legge.

Art. 12 Penali

- 12.1. Fatti salvi i casi di grave inadempimento che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI può applicare le penali di cui ai punti a seguire. Tali penali, proposte dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, sono commisurate all'entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore delle prestazioni effettuate dall'Appaltatrice per conto della GORI, salvo in ogni caso e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI.
- 12.2. Nel caso di ritardi nell'esecuzione di ogni ordine di limitazione, sospensione e disattivazione si applica una penale di euro 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di completamento stabilita dallo SLA.
- 12.3. Nel caso di ritardi nell'esecuzione di ogni ordine ARMO (regolazione del flusso idrico) si applica una penale di euro 10,00 (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di completamento stabilita dallo SLA.

- 12.4. Nel caso di ritardi nell'esecuzione di ogni ordine AATT e ADIS- ADR (posa o disdetta misuratore su richiesta cliente) si applica una penale di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di completamento stabilita dallo SLA.
- 12.5. Nel caso in cui l'Impresa consuntivi l'ordine assegnato con una causale di scostamento inappropriata, tale da determinare nocumento per la stazione Appaltante (reitero ingiustificato delle attività di morosità sull'utenza, o disallineamento amministrativo) si applica una penale di euro 40,00 per ogni ordine esitato con causale di scostamento non adeguata.
- 12.6. Nel caso in cui l'Impresa non rispetti le modalità dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto dei Servizi e del Disciplinare Tecnico, per l'inserimento dei contenuti multimediali richiesti dalla Committente, si applica una penale di euro 5,00 per ogni documento non prodotto e/o non caricato su piattaforma.
- 12.7. Nel caso di ritardi nella presentazione della proposta contabile entro i termini stabiliti dall'elaborato EL.04 "*Specifiche Tecniche Sistema Informatico*" (5 giorni lavorativi dalla data di completamento del singolo ordine) si applica una penale di euro 5,00 per ogni ordine non consuntivato nei tempi indicati;
- 12.8. Nel caso di esecuzione di qualsiasi intervento non ordinati dalla Stazione Appaltante, non si darà luogo al pagamento degli stessi e si applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni singolo intervento non commissionato;
- 12.9. Nel caso di esecuzione di interventi non eseguiti a regola d'arte così come descritto nel disciplinare tecnico si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
- 12.10. In caso di omessa o errata compilazione della scheda di intervento (Scheda Raccolta Dati), per ciascun documento su cui si riscontrano imprecisioni, omissioni o errori nella compilazione si applicherà una penale pari a € 20,00 (venti/00);
- 12.11. In caso di omessa esibizione del tesserino identificativo lamentata da un cliente, oppure riscontrata a seguito di una visita ispettiva da personale preposto della Stazione Appaltante, si applica una penale di € 100,00 (cento/00);
- 12.12. In caso di mancata corrispondenza fra l'elenco dei contatori riversati a magazzino e gli effettivi contatori consegnati si applica una penale di € 500,00 (cinquecento/00);
- 12.13. In caso di errato abbinamento di una fotografia del misuratore alla rispettiva utenza si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
- 12.14. L'importo delle penali viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto all'Appaltatore; in tutti i casi le penali saranno detratte, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 12.15. Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all'Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni eseguite, ritenute valide ed accettate da GORI, fino al momento della risoluzione del contratto, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

La Committente a proprio insindacabile giudizio si riserva la facoltà di effettuare i controlli continui o a campione sugli interventi svolti dall'appaltatore senza obbligo di preavviso e senza contraddittorio.

Art. 13 Prezzi e Variazioni

- 13.1. La revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi e con le modalità di cui all'art.60 del d.lgs 36/2023

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Pertanto, l'Appaltatore è tenuto – ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente atto – a presentare apposita richiesta alla Stazione Appaltante per farsi riconoscere la variazione di prezzo dei singoli materiali.

- 13.1.1. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 dell'Allegato II.2bis del Codice.
- 13.1.2. La stazione appaltante si impegna a monitorare l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la seguente frequenza, e comunque con frequenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
- 13.1.3. Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice, quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice [si intende l'articolo 1467 c.c.], la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, ai sensi della presente condizione, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
- 13.1.4. 13.3 Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Art. 14 Modifiche e Varianti

- 14.1. In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.
- 14.2. L'Appaltatore, in conformità a quanto eventualmente previsto nel Contratto in tema di modifiche e varianti, ha facoltà di apportare, previa autorizzazione della committente, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società in particolare secondo quanto stabilito all'art. 120 del d.lgs 36/2023.
- 14.3. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 14.4. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 15.1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 15.2. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 15.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore], che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

Art. 16 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 16.1. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla GORI di aver letto attentamente e di conoscere esattamente e di impegnarsi a rispettare ogni previsione della Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e Sostenibilità della GORI, disponibile sul sito istituzionale www.goriacqua.com, nella sezione "Certificazioni".
- 16.2. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, di adeguarsi, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario, alle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato della GORI S.p.A. predisposto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nel caso in cui non abbia esso stesso Appaltatore un proprio Sistema Qualità e/o Ambiente e/o Sicurezza implementato ai sensi delle suddette norme.
- 16.3. L'Appaltatore dichiara espressamente di riconoscere ed accettare, come in effetti riconosce ed accetta, il diritto potestativo della Stazione Appaltante ad effettuare, ogni qual volta ritenuto utile e/o necessario e, comunque, a sua insindacabile discrezione, un Audit di seconda parte, come previsto ai sensi delle norme: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, nei confronti del medesimo Appaltatore. A tale scopo, l'Appaltatore dichiara espressamente di consentire ed autorizzare, come in effetti consente ed autorizza, sin d'ora, la Stazione Appaltante ad effettuare, previo concordamento della data e dell'ora, verifiche ispettive: documentali e/o presso sedi, cantieri e stabilimenti dell'Appaltatore ed eventualmente anche presso sedi, cantieri e stabilimenti dei Sub-Fornitori/sub-appaltatori dello stesso Appaltatore. Gli Audit di seconda parte potranno essere eseguiti da GORI S.p.A. con proprio personale adeguatamente qualificato o tramite l'utilizzo di Enti Esterni.
- 16.4. È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 16.5. Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'inizio delle prestazioni fino a quando la verifica di conformità assume carattere definitivo, ovvero due anni dalla emissione del relativo certificato.

- 16.6. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.
- 16.7. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc...
- 16.8. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.
- 16.9. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa *pro tempore* vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
 - b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;
 - c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
 - d) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni;

- 16.10. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni.
- 16.11. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 16.12. Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.
- 16.13. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 17 Clausole di Manleva

- 17.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente a tenere indenne e manlevata GORI s.p.a. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che GORI s.p.a. dovesse derivare, in sede giudiziale e no, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 17.2. Il Fornitore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per GORI s.p.a., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che GORI s.p.a. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 17.3. Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata GORI s.p.a., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.
- 17.4. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica

relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 18 Recesso

- 18.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo e dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023.
- 18.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 18.3. Pertanto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti al Fornitore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 (*quattro quinti*) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, fermo restando che il Fornitore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
- 18.4. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 19 Risoluzione del Contratto

- 19.1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del d. lgs. 36/2003, la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
- 19.2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
- 19.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.4. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 19.5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la

Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

- 19.6. Qualora sia stato nominato, l'organo di verifica procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
- 19.7. Le suddette somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d. lgs. 36/2023.
- 19.8. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (*dieci per cento*) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 19.9. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, nei seguenti casi:
- L'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e del S.I.I;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi;
 - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione delle prestazioni dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
 - non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii;
 - gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;

- qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
- perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- la ripetuta violazione, a fronte di almeno tre violazioni delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte dell'Appaltatore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati a base dell'affidamento e/o dal Contratto;
 - violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui all'articolo 22;
 - in tutti gli altri casi di risoluzione ex art. 1456 c.c. previsti espressamente dal presente Capitolato.

19.10. In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente. Con la risoluzione del Contratto viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva laddove prevista, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

19.11. È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

14.1. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 122 del d. lgs. 36/2023 e della normativa *pro tempore* vigente in materia.

Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

20.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del d. lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla.

20.2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto *ipso iure*.

20.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Stazione Appaltante.

Art. 21 Personale addetto al servizio

21.1. La Committente avrà diritto, qualora ragionevolmente ritenga, per giustificato motivo, che una o più risorse non garantiscano la professionalità richiesta dalle rispettive categorie, di ottenere - previo preavviso di almeno 15 giorni comunicato all'Appaltatore - che tali risorse vengano sostituite, a totale carico dell'Appaltatore, con altre che garantiscano quanto sopra. La mancata sostituzione entro 15

giorni dalla comunicazione darà facoltà al Fornitore di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

- 21.2. Il Fornitore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell'adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
- 21.3. Relativamente al personale "non di campo" l'Appaltatore dovrà garantire la presenza minima delle seguenti figure:
- n. 1 Responsabile Pianificazione;
 - n. 1 Responsabile Contabilità;
 - n. 1 Responsabile Informatico;
- 21.4. Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell'Appaltatore. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti o subaffidamenti o subcontratti autorizzati dalla Committente, se previsto dalla legge. L'Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori o sub affidatari o subcontraenti nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte dei soggetti subappaltatori o sub affidatari o subcontraenti nei confronti dei loro dipendenti.
- 21.5. L'Appaltatore si obbliga a collaborare nell'evenienza di pretese e/o azioni del proprio personale o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o subaffidatari o del subcontraente, nonché dei dipendenti di questi ultimi, nei confronti della Committente e si obbliga, altresì, a tenere indenne e manlevare la stessa Committente da qualsiasi pretesa avanzata dai propri dipendenti o dei propri collaboratori e/o del subappaltatore o subaffidatari o del subcontraente e dei dipendenti di questi ultimi, anche ai sensi dell'art. 1676 codice civile, dell'art. 29, comma 2, del D.lgs. 276/2003, nonché dell'art. 26, comma 4, del D.lgs. 81/2008, fermo restando in ogni caso quanto stabilito al precedente art. 19.
- 21.6. L'Appaltatore terrà comunque indenne la Committente da ogni sanzione o conseguenza pregiudizievole comminata dalla pubblica Autorità per eventuali violazioni di tutto quanto sopra previsto ed in relazione ad eventuali violazioni relative alla mancata corresponsione all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente ed al regolare e corretto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e, ciò, anche per il subappaltatore o per il subaffidatario o per il subcontraente.

Art. 22 Privacy e riservatezza

- 22.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "*normativa vigente*" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 22.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

- 22.3. L'appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.
- 22.4. L'appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 23 Legge applicabile e foro Competente

- 23.1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto e di ogni altro atto e provvedimento inerente, connesso e consequenziale, la normativa applicabile è quella italiana e il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 24 Responsabilità amministrativa

- 24.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 24.2. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 24.3. L'Appaltatore dichiara e garantisce alla GORI che l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato avverrà nella stretta osservanza di leggi e regolamenti applicabili, delle migliori prassi e dei più alti standard etici, garantendo, peraltro, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "d. lgs. 231/2001" o "Decreto 231") in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
- 24.4. L'Appaltatore è a conoscenza che GORI ha adottato ed attua, ai sensi del suddetto d. lgs. 231/2001, un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" (di seguito anche "Modello 231" o "Modello") ed i relativi ulteriori documenti allegati al Modello e, cioè, il "Codice Etico" ed il "Sistema Sanzionatorio", consultabili e scaricabili sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.goriacqua.com. A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte il "Modello 231" e gli allegati "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio".
- 24.5. L'Appaltatore aderisce alle norme del vigente "Modello 231" adottato da GORI e si impegna, ai fini e nell'ambito dei rapporti intercorrenti con GORI, nonché anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile e, cioè, anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i contenuti, i principi e le procedure di cui al citato "Modello 231", nonché, in generale, (ii) ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare, anche solo astrattamente, le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001.
- 24.6. L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a consentire all'Organismo di Vigilanza di GORI di cui all'art.6 del d.lgs. 231/2001 ("Organismo di Vigilanza" o "OdV"), di effettuare i controlli e le ispezioni che riterrà necessari e/o opportuni anche avvalendosi del personale della Società ovvero di soggetti terzi allo scopo incaricati; tali controlli e ispezioni saranno effettuati previo accordo in merito alle tempistiche e dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali.
- 24.7. L'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di GORI i casi di violazione del d. lgs. 231/2001, del "Modello 231" e del relativo "Codice Etico", ovvero la presenza di eventuali comportamenti, atti od eventi che, anche in via potenziale, potrebbero determinare violazione od elusione del "Modello 231" medesimo, delle relative procedure e che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del predetto d. lgs. 231/2001. Per le segnalazioni

L'Appaltatore utilizza i canali di comunicazione riportati nel "Modello 231" e pubblicati sul sito istituzionale www.goriacqua.com.

- 24.8. In generale, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce: (i) di impegnarsi a rispettare il d. lgs. 231/2001, nonché (ii) a rispettare e dare attuazione al proprio "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato ai sensi del d. lgs. 231/2001, (iii) di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d. lgs. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
- 24.9. La violazione da parte dell'Appaltatore delle disposizioni sopra riportate costituisce, ad ogni effetto di legge e di Capitolato / Contratto, grave inadempimento, per cui la Stazione Appaltante potrà, a sua insindacabile discrezione, procedere conseguentemente alla risoluzione del Contratto con le modalità previste dal Capitolato / Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il diritto della GORI di agire per il risarcimento dei danni.
- 24.10. Inoltre, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, sin d'ora, di tenere indenne e manlevata la GORI per eventuali sanzioni e/o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle disposizioni del presente articolo sopra riportate.

Art. 24bis Ulteriori obblighi in materia di Anticorruzione (UNI ISO 37001:2016)

- 24.11. L'Appaltatore dichiara e garantisce di aver preso visione, letto e compreso la Politica per la prevenzione della corruzione della GORI s.p.a.

L'Appaltatore dichiara e garantisce, di aver preso visione, letto e compreso in ogni sua parte: (i) il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" adottato da GORI ai sensi del d. lgs. 231/2001, (ii) il Codice Etico adottato dalla GORI S.p.A. ed allegato al "Modello" e (iii) il "Sistema Sanzionatorio" adottato dalla GORI s.p.a. ed allegato al "Modello", documenti disponibili sul sito istituzionale www.goriacqua.com.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di impegnarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, nonché anche per i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo: (i) a rispettare i principi e le disposizioni del "Modello" e degli allegati documenti "Codice Etico" e "Sistema Sanzionatorio", e (ii) a prevenire atti, comportamenti e fenomeni di corruzione.

- 24.12. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza, quando richiesto da GORI s.p.a., sulla necessità di formare il proprio personale sulle tematiche della prevenzione della corruzione; in alternativa prende atto che GORI s.p.a. provvederà essa stessa a svolgere attività di informazione in materia di anticorruzione.
- 24.13. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato della possibilità di segnalare, anche in forma anonima e senza timori di ritorsioni, eventuali tentativi di corruzione o eventi corruttivi di cui si è venuti a conoscenza ("Regolamento Gestione delle Segnalazioni Esterne" sul sito istituzionale di GORI s.p.a.), mediante l'email dedicata organismodivigilanza@goriacqua.com oppure odv@cert.goriacqua.com o attraverso posta ordinaria indirizzata al Responsabile della Funzione di conformità di prevenzione della corruzione e all'OdV 231, presso la sede sociale in via Trentola 211, 80056 - Ercolano (NA).
- 24.14. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che eventuali violazioni del Codice Etico e della Politica per la prevenzione della corruzione della GORI s.p.a., e che eventuali casi di corruzione potranno dar luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di non aver alcun conflitto di interessi, in essere o potenziale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico secondo quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione vigente in tema di prevenzione della corruzione tra privati e nei confronti della Pubblica Amministrazione.

24.15. L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere consapevole che GORI s.p.a. potrebbe richiedere, in relazione all'attività oggetto dell'appalto/incarico, i controlli messi in atto per la prevenzione della corruzione e/o effettuare audit in merito; eventuali anomalie riscontrate potrebbero essere causa di cessazione, interruzione o sospensione del rapporto in essere o da instaurare.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di contattare la Funzione di conformità di prevenzione della corruzione (FCPC) all'indirizzo email anticorruzione@goriacqua.com, per qualsiasi informazione relativa al Sistema di prevenzione alla corruzione.

L'Appaltatore dichiara e garantisce di essere informato che qualunque modifica alle dichiarazioni/requisiti forniti vanno tempestivamente comunicate alla GORI s.p.a.

Art. 25 Gestione rifiuti a carico dell'Appaltatore

25.1. Qualora nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'appaltatore produca o detenga sostanze od oggetti definiti "rifiuti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 152/2006, questi deve provvedere a propria cura e spese alla corretta gestione degli stessi ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia ambientali.

25.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto – raccolta – trasporto e recupero / smaltimento ovvero ad una o più fasi della gestione, lo stesso deve possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni previste dal decreto citato e dalla normativa *pro tempore* vigente in materia ambientale.

25.3. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, lo stesso deve documentare, a richiesta della Committente, il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa a cui è affidata l'attività.

25.4. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto in caso di inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 26 Spese contrattuali, imposte, tasse

26.1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.);

26.2 Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 27 Miscellanea

27.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto,

del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto. L'Appaltatore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

- 27.2. L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.
- 27.3. Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Parte II Disciplina dei Servizi

Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio

- 28.1. L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati in linea con le esigenze della Stazione Appaltante in conformità al presente Capitolato.
- 28.2. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della Delibera 311/2019 e 221/220 di settore *pro tempore* vigente e Delibera 655/2015/R/IDR.
- 28.3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
- 28.4. L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo appaltatore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

Art. 29 Inizio dei servizi

29.1. Alla consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, dalla cui data decorreranno i termini contrattuali.

Art. 30 Attrezzature e mezzi d'opera

30.1. L'Appaltatore dovrà possedere o avere piena disponibilità, a far capo dalla data di affidamento dell'Appalto e per tutta la durata dello stesso, di tutte le attrezzature necessarie ed i materiali occorrenti per eseguire i servizi oggetto dell'appalto.

30.2. Tutte le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza e funzionalità ed idonee all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 31 Domicilio dell'Appaltatore

31.1.1 L'Appaltatore deve eleggere domicilio presso il quale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno inviate dalla Stazione Appaltante tramite PEC, posta ordinaria, posta elettronica, raccomandata AR o a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta presso il domicilio eletto.

Art. 32 Rappresentante dell'Appaltatore

32.1. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente appalto deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.

32.2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione Appaltante.

32.3. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

32.4. L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, essere sempre reperibili.

32.5. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante -previa motivata comunicazione all'Appaltatore- ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

32.6. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di esecuzione dell'appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto o non gradito alla Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* dell'Appaltatore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* dell'appaltatore Fornitore]